

DELIBERAZIONE 1 APRILE 2020

115/2020/R/EEL

APPROVAZIONE DELLA METODOLOGIA PER IL CALCOLO DELLA CAPACITÀ PER L'ORIZZONTE TEMPORALE DI LUNGO TERMINE PER LA REGIONE (CCR) GRIT, AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/1719 (FCA)

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1104^a riunione del 1 aprile 2020

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il regolamento (CE) 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (di seguito: Regolamento 713/2009), che ha istituito un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER);
- il regolamento (EU) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 (di seguito: Regolamento 942/2019), che ha abrogato e sostituito il Regolamento 713/2009;
- il regolamento (CE) 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (di seguito: Regolamento 714/2009);
- il regolamento (EU) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 che ha abrogato e sostituito il Regolamento 714/2009);
- il regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione del 24 luglio 2015 (di seguito: Regolamento CACM);
- il regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione del 26 settembre 2016 (di seguito: Regolamento FCA);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 19 novembre 2004, 205/04 (di seguito: deliberazione 205/04);
- la deliberazione dell'Autorità 12 maggio 2017, 333/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 333/2017/R/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 19 ottobre 2017, 703/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 703/2017/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 26 luglio 2018, 411/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 411/2018/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 17 settembre 2019, 380/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 380/2019/R/eel);
- la decisione ACER 06-2016 del 17 novembre 2016 (di seguito: decisione ACER 06-2016) recante la definizione delle Regioni per il Calcolo della Capacità - *Capacity Calculation Regions* (di seguito: CCR) con cui viene in particolare identificata la regione *Greece-Italy* (di seguito: CCR GRIT) cui appartengono i confini tra Italia Zona Sud e Grecia e i confini fra le zone interne al territorio nazionale;
- il documento “*CCR Greece-Italy Energy Regulators’ Regional Forum - Rules of Procedure*” (di seguito: *Rules of Procedure* GIERRF) con cui si è istituita, su base volontaria, la piattaforma *Greece-Italy Energy Regulators’ Regional Forum* (di seguito: GIERRF) ove i rappresentanti legali di tutte le Autorità di regolazione appartenenti alla Regione *Greece-Italy*, o i loro delegati, esprimono ufficialmente l’intenzione di adottare, tramite successive decisioni formali, i “termini e condizioni o le metodologie”, secondo quanto previsto dall’articolo 4 del regolamento FCA;
- il documento “*Greece-Italy TSOs proposal of common capacity calculation methodology for long-term timeframe in accordance with Article 10 of Commission Regulation (EU) 2016/1719 of 26 September 2016 establishing a guideline on forward capacity allocation*” di gennaio 2019 (di seguito: proposta di GRIT CCM FCA);
- il documento “*Greece-Italy TSOs proposal of common capacity calculation methodology for long-term timeframe in accordance with Article 10 of Commission Regulation (EU) 2016/1719 of 26 September 2016 establishing a guideline on forward capacity allocation*” di novembre 2019 (di seguito: proposta di GRIT CCM FCA emendata);
- la comunicazione della Società Terna S.p.A. (di seguito: Terna), del 29 gennaio 2019, prot. Autorità 2386 del 30 gennaio 2019 (di seguito: comunicazione 29 gennaio 2019);
- la comunicazione di Terna, del 27 novembre 2019, prot. Autorità 31581 del 27 novembre 2019 (di seguito: comunicazione 27 novembre 2019);
- la comunicazione “*GIERRF electronic procedure on the proposals agreed at WG level - Outcome*” (di seguito: comunicazione GIERRF) del 28 gennaio 2020 (prot. Autorità 2867 del 28 gennaio 2020).

CONSIDERATO CHE:

- il Regolamento FCA contiene disposizioni in merito al calcolo della capacità sugli orizzonti temporali di lungo termine (annuale e mensile) e alla relativa allocazione tramite l’emissione di diritti di trasmissione di lungo termine (di seguito: LTTR) di tipo fisico o finanziario basati sul differenziale di prezzo fra zone d’offerta adiacenti;

- ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento FCA, ciascuna autorità di regolazione nazionale, con riferimento a uno o più confini fra zone di mercato di propria competenza, può richiedere al proprio TSO di non emettere LTTR ai sensi del Regolamento stesso e/o di mettere a disposizione prodotti di copertura alternativi rispetto ai LTTR; sui confini oggetto della suddetta decisione, il regolamento FCA trova applicazione limitatamente alle disposizioni in merito al calcolo della capacità sugli orizzonti temporali di lungo termine;
- con la deliberazione 333/2017/R/eel, l'Autorità si è avvalsa della facoltà di cui all'articolo 30 del Regolamento FCA con riferimento ai confini fra le zone interne al territorio nazionale; su tali confini, infatti, come disciplinato dalla deliberazione 205/04, sono disponibili già dal 2005 strumenti di copertura specifici denominati CCC basati sul differenziale di prezzo fra le zone d'offerta e il PUN;
- l'Articolo 20(2) del Regolamento CACM prevede che i TSO di ciascuna CCR definiscano una metodologia per il calcolo coordinato della capacità rilevante per gli orizzonti temporali giornaliero e infragiornaliero (di seguito: CCM CACM);
- l'articolo 10(1) del Regolamento FCA prevede che, entro 10 mesi dall'approvazione della CCM CACM, i TSO di ciascuna CCR presentino congiuntamente una proposta (di seguito: proposta di CCM FCA) di metodologia per il calcolo coordinato della capacità con riferimento agli orizzonti temporali di lungo termine (di seguito: capacità di lungo termine); detta metodologia deve essere predisposta anche con riferimento ai confini fra zone d'offerta per i quali non è prevista l'emissione di LTTR conformemente alla facoltà di cui all'articolo 30 del regolamento FCA;
- conformemente a quanto previsto dall'articolo 10(4) del regolamento FCA, il calcolo coordinato della capacità di lungo termine può essere effettuato tramite:
 - un approccio multiscenario basato sulle stesse assunzioni e metodologie di calcolo utilizzate nella CCM CACM relativa alla medesima regione;
 - un approccio statistico basato sulla distribuzione storica della capacità purchè si dimostri che tale approccio (i) efficienti il processo di calcolo rispetto all'approccio multiscenario, (ii) consenta di tenere meglio in conto le incertezze insite nel calcolo della capacità di lungo termine, (iii) incrementi l'efficienza economica assicurando lo stesso livello di sicurezza dell'esercizio;
- l'articolo 4(7) lettera a), del Regolamento FCA prevede che la proposta di CCM FCA sia sottoposta all'approvazione di tutte le Autorità di regolazione coinvolte nella CCR cui detta proposta si riferisce;
- l'articolo 5(3) del Regolamento 942/2019 conferma che le proposte di termini e condizioni e metodologie sottoposte all'approvazione delle autorità di regolazione a livello regionale continuano ad essere valutate dalle medesime autorità di regolazione (la competenza passerebbe invece ad ACER, come previsto dall'articolo 5(2) del medesimo Regolamento, in caso in cui per dette proposte fosse prevista l'approvazione da parte di tutte le autorità di regolazione dell'Unione Europea);
- l'articolo 4(9) del Regolamento FCA prevede che le Autorità di regolazione adottino le decisioni concernenti i termini e le condizioni o le metodologie presentati entro sei mesi dal ricevimento degli stessi o, se del caso, dal ricevimento da parte dell'ultima autorità di regolazione interessata;

- l'articolo 4(10) del Regolamento FCA prevede che, qualora le Autorità di regolazione non siano state in grado di pervenire ad un accordo entro i termini di cui all'articolo 4(9), oppure su esplicita richiesta delle Autorità di regolazione stesse, entro sei mesi ACER adotta una decisione relativa alle proposte di termini e condizioni o metodologie presentate, conformemente all'articolo 6(10) del regolamento (CE) 942/2019 (che ha sostituito l'articolo 8(1) del regolamento 713/2009, ormai abrogato);
- l'articolo 4(11) del Regolamento FCA prevede che, qualora una o più Autorità di regolazione richiedano una modifica per approvare i termini e le condizioni o le metodologie, i TSO interessati siano tenuti a presentare una proposta di modifica dei termini e delle condizioni o delle metodologie interessate entro due mesi dalla richiesta delle Autorità di regolazione; le competenti Autorità di regolazione devono adottare una decisione in merito alle proposte modificate entro due mesi dal ricevimento delle stesse o, se del caso, dal ricevimento da parte dell'ultima Autorità di regolazione interessata; in caso in cui le Autorità di regolazione non siano state in grado di pervenire ad un accordo entro i suddetti termini, il medesimo articolo prevede che entro sei mesi ACER adotta una decisione relativa alle proposte di termini e condizioni o metodologie presentate, conformemente all'articolo 6(10) del regolamento (CE) 942/2019 (che ha sostituito l'articolo 8(1) del regolamento 713/2009, ormai abrogato);
- la procedura che le Autorità di regolazione della CCR GRIT hanno adottato per l'approvazione delle proposte ai sensi dell'articolo 4(7) del Regolamento FCA prevede che la decisione di approvazione o di richiesta di emendamento sia presa su base volontaria all'unanimità all'interno di GIERRF, conformemente alle regole contenute nel documento *Rules of Procedure* GIERRF.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- la CCM CACM per la CCR GRIT è stata approvata a livello GIERRF in data 12 luglio 2018; l'Autorità ha ratificato tale decisione con la deliberazione 411/2018/R/eel;
- con la comunicazione 29 gennaio 2019 Terna ha inviato all'Autorità la proposta di GRIT CCM FCA
- la proposta di GRIT CCM FCA prevede:
 - l'utilizzo di un approccio statistico basato sulla capacità messa a disposizione negli ultimi due anni sugli orizzonti temporali giornaliero e infragiornaliero;
 - la facoltà per i TSO di ricorrere ad un approccio multiscenario in caso siano attese significative variazioni alla capacità di trasporto a seguito di indisponibilità programmate o nuovi investimenti;
 - per ogni confine e ogni direzione, il calcolo di due valori (picco e fuori picco) con riferimento alla capacità annuale e di due profili giornalieri (picco e fuori picco) con riferimento alla capacità mensile;
 - l'assunzione come riferimento generale del 50° percentile della curva di durata della capacità di trasporto per la capacità annuale e del 95° percentile per la capacità mensile per tutti i confini facenti parte della CCR, indipendentemente

- dal fatto che per essi sia prevista o meno l'emissione di LTTR ai sensi del regolamento FCA;
- la determinazione da parte del *Coordinated Capacity Calculator* della capacità annuale entro il 15 dicembre dell'anno precedente e della capacità mensile entro il giorno 10 del mese precedente;
 - la possibilità per i TSO di validare i risultati forniti dal *Coordinated Capacity Calculator* con la possibilità di richiedere riduzioni della capacità previa illustrazione delle relative motivazioni;
 - l'utilizzo dei valori dell'anno precedente come *fallback* per la capacità annuale e dei valori annuali come *fallback* per la capacità mensile;
 - l'implementazione della nuova metodologia di calcolo entro il secondo semestre 2020 per la capacità annuale e entro il primo semestre 2021 per la capacità mensile;
- con la deliberazione 380/2019/R/eel l'Autorità, conformemente a quanto concordato all'unanimità in data 29 luglio 2019 dalle autorità di regolazione della CCR GRIT, ha richiesto a Terna di emendare la proposta di GRIT CCM FCA al fine di differenziare il processo di calcolo per i confini (quelli fra zone interne al territorio nazionale) per i quali non è prevista l'emissione di LTTR, conformemente alla decisione assunta dall'Autorità con la deliberazione 333/2017/R/eel in ottemperanza all'articolo 30 del Regolamento FCA;
 - in particolare, con riferimento ai confini fra le zone interne al territorio nazionale, per i quali non sono previsti LTTR, si è richiesto di:
 - giustificare la scelta di un approccio statistico rispetto ad un approccio multiscenario, in coerenza con quanto previsto al riguardo dall'articolo 10(4) del Regolamento FCA;
 - prevedere la pubblicazione dell'intera curva di durata della capacità, evidenziando i punti relativi al 5°, 50° e 95° percentile e specificando che tale curva ha solo finalità informative e non ha alcun legame con la definizione dei limiti di transito rilevanti per l'allocazione dei CCC ai sensi della deliberazione 205/04;
 - con riferimento al confine Italia zona Sud – Grecia, l'unico per cui sono previsti LTTR, si è, invece, richiesto di:
 - allineare l'implementazione della metodologia di calcolo della capacità annuale e mensile in modo che entrambe possano trovare applicazione per i prodotti con orizzonte di consegna 2021; se ciò non fosse possibile rinviare l'applicazione della nuova metodologia ai prodotti con orizzonte di consegna 2022;
 - valutare la possibilità di adottare un approccio multiscenario semplificato per il calcolo della capacità fondato sul fatto che tutta la capacità termica del cavo di interconnessione (500 MW) è offerta al mercato e che eventuali riduzioni sono previste solamente in caso di indisponibilità del cavo stesso; ai fini del mercato eventuali riduzioni programmate della capacità possono altresì essere tenute in considerazione allocando LTTR con periodi di riduzione, esplicitamente previsti per la CCR GRIT, come ratificato dall'Autorità con la deliberazione 703/2017/R/eel;

- con la comunicazione 27 novembre 2019 Terna ha inviato all’Autorità la proposta di GRIT CCM FCA emendata nei termini richiesti dalle autorità di regolazione;
- in particolare la proposta di GRIT CCM FCA emendata:
 - per il confine Italia zona Sud – Grecia (l’unico per cui sono previsti LTTR) conferma l’approccio statistico per il calcolo della capacità, prevedendo la pubblicazione di un profilo orario che tenga conto delle indisponibilità programmate del cavo con la Grecia;
 - per i confini fra le zone interne al territorio nazionale, per i quali non sono previsti LTTR, pur mantenendo dei valori di riferimento per la capacità di lungo termine sugli orizzonti annuale e mensile, prevede la pubblicazione dell’intera curva di durata ai soli fini informativi;
 - posticipa l’implementazione della nuova modalità di calcolo al secondo semestre 2021 sia per quanto riguarda l’orizzonte mensile sia per quanto riguarda l’orizzonte annuale, in modo da consentirne l’applicazione per tutti i prodotti con consegna 2022;
- la data di ricevimento della proposta di GRIT CCM FCA emendata da parte dell’ultima Autorità di regolazione interessata, ai sensi dell’articolo 4(11) del Regolamento CACM, è il 27 novembre 2019; di conseguenza le autorità di regolazione della CCR erano tenute ad adottare una decisione in merito a questa proposta entro il 27 gennaio 2020;
- il 27 gennaio 2020 tramite votazione elettronica, GIERRF all’unanimità ha approvato la proposta di GRIT CCM FCA emendata, come risulta dalla comunicazione GIERRF;
- la decisione assunta nell’ambito di GIERRF ha conseguentemente escluso il ricorso in materia ad una decisione da parte di ACER, ai sensi dell’articolo 4(11) del Regolamento FCA.

RITENUTO CHE:

- il calcolo su base giornaliera della capacità fra i confini fra zone di mercato inclusi nella CCR GRIT in coerenza con quanto disposto in merito dal regolamento CACM possa comportare un incremento della volatilità dei valori dei limiti di transito;
- in tale ottica l’approccio statistico rappresenti la soluzione più efficace per la determinazione dei valori della capacità di lungo termine al fine di tenere in considerazione l’effettiva distribuzione dei limiti di transito sugli orizzonti annuale e mensile;
- di contro un approccio multiscenario potrebbe portare a valutazioni erranee, in quanto necessariamente basato su un numero ridotto di *snapshot*, alcuni dei quali, dovendo essere concordati a livello europeo, potrebbero non essere pienamente adeguati a riflettere le specificità del sistema elettrico nazionale;
- sia pertanto opportuno procedere all’approvazione della proposta di GRIT CCM FCA emendata, conformemente al risultato della votazione espressa in sede GIERRF il 27 gennaio 2020 di cui alla comunicazione GIERRF

DELIBERA

1. di approvare la proposta di GRIT CCM FCA emendata, allegata al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A);
2. di richiedere a Terna S.p.A., in qualità di titolare della concessione per il servizio di trasmissione e dispacciamento, di pubblicare, sul proprio sito internet, la proposta di GRIT CCM FCA emendata;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento a Terna S.p.A., al Ministero dello Sviluppo Economico e a ACER;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

1 aprile 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini